

# CAMERA DEI DEPUTATI - SENATO DELLA REPUBBLICA

## VII LEGISLATURA

VII.

### SEDUTA COMUNE

DA GIOVEDÌ 3 A VENERDÌ 11 MARZO 1977

(ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE)

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA INGRAO

INDI

DEI VICEPRESIDENTI DELLA CAMERA

ROGNONI, MARIOTTI, SCALFARO E BUCALOSSI

### INDICE

	PAG.		PAG.
Relazione della Commissione inquirente per i procedimenti di accusa sull'inchiesta svolta nei confronti del senatore Luigi Gui e del deputato Mario Tanassi, nella loro qualità di ministri della difesa, e di Duilio Fanali, Bruno Palmiotti, Ovidio Lefèbvre D'Ovidio, Antonio Lefèbvre D'Ovidio, Camillo Crociani, Vittorio Antonelli, Luigi Olivi, Maria Fava, Victor Max Melca, relativamente all'acquisto di 14 aerei C-130 Hercules dalla società Lockheed (Discussione):		BIASINI . . . . .	145
PRESIDENTE . . . . .	40, 43, 44, 46, 49, 50	BONINO EMMA . . . . .	198
	51, 202, 456, 461, 470, 482, 487	BOZZI . . . . .	464
AGRIMI . . . . .	244	CASTELLINA LUCIANA . . . . .	372
ALMIRANTE . . . . .	387	CIPELLINI . . . . .	296
BALZAMO . . . . .	413	CORVISIERI . . . . .	222
BASSO . . . . .	395	COSTA . . . . .	75
		DEL PENNINO . . . . .	463
		D'ANGELOSANTE, <i>Relatore</i> . . . . .	51
		DELFINO . . . . .	43, 50, 406
		DI VAGNO . . . . .	462
		FABBRI FABIO . . . . .	215
		FACCIO ADELE . . . . .	251
		FELISETTI . . . . .	126
		FERRARI SILVESTRO . . . . .	93
		FRACCHIA . . . . .	48, 465
		GALANTE GARRONE . . . . .	324
		GUARINO . . . . .	164

## VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA COMUNE DAL 3 ALL'11 MARZO 1977

	PAG.		PAG.
GUARRA . . . . .	469	<b>Istanze difensive di inquisiti per connessione nel caso Lockheed:</b>	
GUI . . . . .	377	(Annunzio) . . . . .	41
LAPENTA . . . . .	147	(Trasmissione) . . . . .	92, 235, 329, 361
LA RUSSA . . . . .	235	<b>Per la Giornata internazionale della donna:</b>	
LOMBARDI DOMENICO RAFFAELLO . . . . .	313	PRESIDENTE . . . . .	328
MAMMÌ . . . . .	468	<b>Per una sciagura aerea accaduta a Pisa:</b>	
MANCINO . . . . .	170	PRESIDENTE . . . . .	75
MANCO . . . . .	108	<b>Sul processo verbale:</b>	
MARTINAZZOLI, <i>Presidente della Commissione inquirente per i procedimenti di accusa</i> . . . . .	321	PRESIDENTE . . . . .	39, 40
MELLINI . . . . .	47, 361, 459	DEL CASTILLO . . . . .	39
MORO ALDO . . . . .	443	<b>Votazione segreta delle conclusioni della relazione della Commissione inquirente per i procedimenti d'accusa relative agli ex ministri Luigi Gui e Mario Tanassi</b> . . . . .	471
NENCIONI . . . . .	284, 466	<b>Votazione segreta delle conclusioni della relazione della Commissione inquirente per i procedimenti d'accusa relative a Duilio Fanali, Bruno Palmiotti, Ovidio Lefèbvre D'Ovidio, Antonio Lefèbvre D'Ovidio, Camillo Crociani, Vittorio Antonelli, Luigi Olivi, Maria Fava e Victor Max Melca</b> . . . . .	477
PANNELLA . . . . .	41, 44, 45, 50, 51, 267, 469, 487	<b>Votazione segreta per schede per l'elezione di tre Commissari d'accusa</b> . . . . .	482
PASTI . . . . .	102		
PAZZAGLIA . . . . .	47, 80, 457		
PENNACCHINI . . . . .	463		
PERNA . . . . .	419		
PINTO . . . . .	120		
PONTELLO, <i>Relatore</i> . . . . .	65		
REGGIANI . . . . .	202, 468		
SABBATINI . . . . .	252		
SANTAGATI . . . . .	301		
SARAGAT . . . . .	431		
SEGNÌ . . . . .	227		
SPAGNOLI . . . . .	178		
TANASSI . . . . .	343		
TERRANOVA . . . . .	123		
VALIANTE . . . . .	332		
ZANONE . . . . .	329		

**La seduta comincia alle 10.**

STELLA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta comune del 10 febbraio 1977.

**Sul processo verbale.**

DEL CASTILLO. Chiedo di parlare sul processo verbale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL CASTILLO. Signor Presidente, onorevoli parlamentari, ho chiesto di parlare per poter chiarire molto brevemente il mio pensiero in relazione alla mia eccezione sulla validità del sistema di votazione della seduta precedente per l'integrazione dell'elenco previsto dall'articolo 1 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, dei giudici aggiunti per i giudizi di accusa dinanzi alla Corte costituzionale. Tale votazione, come ricordiamo, si è svolta in applicazione dell'articolo 56, terzo comma, del regolamento della Camera. Come ebbi ad accennare in quella occasione, tale sistema di votazione non è da me ritenuto applicabile, perché non regolamentare e la sua applicazione rischia di rendere non valida la conseguente elezione, alla cui votazione, per questi motivi, mi sono astenuto dal partecipare, come risulta dal processo verbale.

L'articolo 56 del regolamento, infatti, prevede questo tipo di votazione per le nomine, mediante elezione, di Commissioni che per prescrizione di legge o del regolamento debbano essere composte in modo da rispecchiare la composizione dei gruppi parlamentari. Nelle altre ipotesi, e in via normale, il sistema di elezione è quello previsto dall'articolo 49, terzo comma, del regolamento, che prevede l'espressione del voto segreto mediante la deposizione nell'urna di apposita scheda. Appare chiaro quindi che la sola ipotesi in cui, eccezionalmente, si può procedere con il sistema previsto dal terzo comma dell'articolo 56, si verifica quando espressamente dalla legge o dal regolamento è prescritta — è necessario sottolinearlo — una composizione

in cui deve essere rispecchiata la proporzione dei gruppi parlamentari.

Per quanto riguarda la formazione dell'elenco dei cittadini dal quale debbono estrarsi i sedici membri che debbono intervenire nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica e contro i ministri, non solo né la Costituzione, né la legge, né il regolamento prescrivono una composizione proporzionale rispetto alla consistenza dei gruppi parlamentari, ma addirittura tendono ad escludere una simile ipotesi, perché, trattandosi di una funzione così delicata quale quella giurisdizionale, hanno voluto precludere ogni sia pur lontana possibilità di preconstituire, con un simile sistema di elezione, un collegio giudicante « su misura ». Che tale fosse la preoccupazione lo si evince anche dal fatto che l'articolo 135 della Costituzione, che inizialmente prevedeva la nomina dei giudici aggiunti direttamente mediante votazione del Parlamento in seduta comune, successivamente è stato modificato rendendo meno controllabile la scelta dei sedici membri con l'affidare al Parlamento soltanto il compito di compilare l'elenco dal quale i suddetti membri devono essere tratti a sorte. Altro che rappresentanza proporzionale dei gruppi parlamentari!

Non credo, quindi, che possano sussistere dubbi sulla non applicabilità del terzo comma dell'articolo 56 del regolamento. Tuttavia, se proprio si volesse insistere in tale errata convinzione, ci verrebbe anche in soccorso quanto dettato dall'ultimo comma dell'articolo 135 della Costituzione, che stabilisce che il Parlamento compila l'elenco in questione mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari. E tutti sappiamo come si eleggono i giudici ordinari della Corte costituzionale di nomina parlamentare, perché lo abbiamo fatto recentemente nella seduta del 27 gennaio 1977 scrivendo sulla scheda non più di tre nominativi.

Intendo dare atto al Presidente che, rispondendo alle mie precedenti osservazioni sulla validità della votazione, aveva sottolineato che, per quanto riguarda il metodo della votazione, la Presidenza si era attenuta alla prassi che era stata seguita precedentemente. Voglio pertanto chiarire che la mia insistenza non è rivolta contro l'at-

teggimento tenuto dalla Presidenza e voglio far presente che la questione era già stata da me sollevata in relazione ad altre precedenti votazioni con lettera del 7 ottobre 1976 diretta al mio capogruppo e al segretario del mio partito.

Infatti, signor Presidente, se la questione assume particolare rilievo in questa circostanza, essa non è meno importante in riferimento ad altre votazioni relative all'elezione di altri collegi.

D'altra parte, bisogna uscire dall'incertezza: o si ritiene che una prassi sia valida, e allora si ha il dovere di codificarla, oppure la si ritiene errata, e allora non la si deve adottare, perché — come per il caso in esame — possono sorgere delle implicazioni che potrebbero vanificare tutto il lavoro compiuto in precedenza. Basterà ricordare l'articolo 3 della legge 11 marzo 1953, n. 1, che stabilisce il potere della Corte costituzionale di giudicare i titoli di ammissione dei suoi componenti e dei cittadini eletti dal Parlamento, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 135 della Costituzione. Basterà dare un'occhiata all'articolo 34 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, che prevede l'applicabilità al procedimento di accusa delle norme dei codici penale e di procedura penale, per cui potrebbe verificarsi l'ipotesi dell'applicabilità dell'articolo 185, n. 1), del codice di procedura penale, sulle nullità di ordine generale, per inosservanza delle disposizioni concernenti la nomina e le altre condizioni di capacità del giudice.

Come spero, credo di avere sottolineato che non è certo per il gusto della « caccia alle streghe » che ho inteso richiamare l'attenzione del Parlamento su tale questione.

Signor Presidente, onorevoli parlamentari, poiché ho avuto la possibilità di prendere la parola soltanto in questa sede, mi rendo conto che, nel merito della eccezione da me avanzata, l'Assemblea in questo momento non ha la possibilità di pronunziarsi. Poiché, per altro, trattasi di questione che investe problemi di legittimità costituzionale (riferita ad un organo giurisdizionale), le cui implicazioni potrebbero, con molta probabilità, divenire di urgente attualità, affido alla sensibilità del Presidente l'opportunità di adottare le necessarie decisioni, al fine di non preconstituire ulteriori intralci al cammino della giustizia, in un settore tanto delicato e in un momento di così viva attesa da parte dell'opinione pubblica.

PRESIDENTE. Onorevole Del Castillo, desidero sottolineare, per quanto riguarda il metodo della votazione, che ci siamo attenuti — nella seduta del 10 febbraio scorso — alla prassi seguita nelle precedenti votazioni, poiché, trattandosi dell'integrazione di un collegio, abbiamo ritenuto che non fosse possibile accedere ad un mutamento della prassi stessa. È regola costante, infatti, della nostra Assemblea che non si possa procedere a mutamenti di disciplina nel corso di un procedimento già iniziato con determinate regole.

Se non vi sono altre osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

(È approvato).

**Discussione della relazione della Commissione inquirente per i procedimenti di accusa sull'inchiesta svolta nei confronti del senatore Luigi Gui e del deputato Mario Tanassi, nella loro qualità di ministri della difesa, e di Duilio Fanali, Bruno Palmiotti, Ovidio Lefèbvre D'Ovidio, Antonio Lefèbvre D'Ovidio, Camillo Crociani, Vittorio Antonelli, Luigi Olivi, Maria Fava, Victor Max Melca, relativamente all'acquisto di 14 aerei C-130 Hercules dalla società Lockheed.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della relazione della Commissione inquirente per i procedimenti di accusa sull'inchiesta svolta nei confronti del senatore Luigi Gui e del deputato Mario Tanassi, nella loro qualità di ministri della difesa, e di Duilio Fanali, Bruno Palmiotti, Ovidio Lefèbvre D'Ovidio, Antonio Lefèbvre D'Ovidio, Camillo Crociani, Vittorio Antonelli, Luigi Olivi, Maria Fava, Victor Max Melca, relativamente all'acquisto di 14 aerei C-130 Hercules dalla società Lockheed.

Prima di dare inizio al dibattito sulla relazione della Commissione inquirente, ricordo al Parlamento — come è stato già annunciato singolarmente alle due Camere — che sono pervenute le seguenti istanze da parte dei difensori di imputati non membri del Parlamento, già depositate in cancelleria:

l'avvocato Adolfo Gatti, difensore di Vittorio Antonelli, riservandosi di sollevare,

eventualmente e nella sede opportuna, la questione di legittimità costituzionale delle norme che governano il procedimento di accusa, chiede che sia consentito agli imputati che non hanno rivestito la qualità di ministro di esporre al Parlamento in seduta comune, direttamente o per tramite di loro difensori, le proprie ragioni o discolpe;

L'avvocato Alfredo Angelucci, difensore di Luigi Olivi, anche a nome del codifensore avvocato Piero Dina, chiede di essere ammesso ad intervenire oralmente, in replica alla proposta della Commissione; in caso contrario eccepisce la incostituzionalità del regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa per contrasto con gli articoli 24 e 3 della Costituzione. Eccepisce, inoltre, il difetto di giurisdizione del Parlamento a conoscere dei reati addebitati agli imputati cosiddetti « laici »; in caso contrario eccepisce la incostituzionalità degli articoli 16 e 27 della legge n. 20 del 1962 per contrasto con gli articoli 25 prima parte, 90, 96, 3, 102, 111 e 112 della Costituzione.

Nel merito, chiede di non doversi procedere nei confronti del suo assistito; in subordine di dichiarare prescritto il reato; in estremo subordine di eliminare le aggravanti di cui agli articoli 319, primo capoverso n. 1 e 112, n. 1 del codice penale.

Chiede infine la revoca dell'ordine di cattura, di cui contesta la legittimità costituzionale, a carico del suo assistito;

L'avvocato Rinaldo Taddei, difensore di Duilio Fanali, rivolge istanza perché sia consentito a lui ed al suo assistito di partecipare alla seduta e di prendere la parola in tale sede. Solleva inoltre la questione di legittimità costituzionale degli articoli 15 e 16 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, in relazione all'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, ed agli articoli 3, 24 capoverso e 25 della Costituzione nonché agli articoli 90, 96, 101, 102, 104, 112, 134 e 135 della Costituzione;

L'avvocato Paolo Barraco, difensore di Maria Fava, chiede di poter intervenire nella discussione davanti al Parlamento in seduta comune per lo svolgimento delle opportune difese;

L'avvocato Emanuele Golino, difensore di Victor Max Melca, chiede di essere ammesso a discutere innanzi al Parlamento in replica alla proposta della Commissione in-

quirente, eccependo inoltre il difetto di competenza giurisdizionale del Parlamento in seduta comune nei confronti del proprio assistito in quanto cittadino straniero, in relazione all'articolo 6 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata in Roma il 4 novembre 1950 (legge 4 agosto 1955, n. 848).

Ricordo che le istanze, di cui alla presente comunicazione, sono a disposizione di tutti i colleghi parlamentari nel loro testo integrale presso la cancelleria del Parlamento.

PANNELLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Voglia indicarne il motivo.

PANNELLA. Ho chiesto di parlare, signor Presidente, per sollevare, ai sensi dell'articolo 40 del regolamento della Camera, una questione sospensiva.

PRESIDENTE. Mi enunci la questione.

PANNELLA. La questione sospensiva, che le enuncio, è nei seguenti termini: « Il Parlamento in seduta comune sospende per giorni dieci la discussione sulla messa in stato d'accusa dei ministri Gui e Tanassi e quanto altro annesso, in attesa della discussione ed eventuale approvazione della proposta di legge avente oggetto: interpretazione autentica dell'articolo 17 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, presentata alla Camera dei deputati, come da annuncio del Presidente, nella seduta del 2 marzo 1976, o altra analoga o di stessa materia ».

Mi consenta di illustrare questa richiesta di sospensiva, signor Presidente.

Colleghi e colleghe, noi siamo riuniti per compiere un atto di giustizia che, di per se stesso, è quindi un atto grave, che ci pone dei problemi non solo di coscienza nel senso tradizionale della parola, ma anche di chiarezza, di conoscenza per questa che non è la nostra configurazione, e la nostra funzione solita.

Dal momento in cui la Costituzione ha immaginato questa funzione, trent'anni ormai sono trascorsi; dal momento in cui la legge costituzionale del 1953 è stata votata, è passato ugualmente moltissimo tempo, e non a caso gli avvenimenti del nostro pae-

se, del nostro regime, hanno finito per gravare anche contro la possibilità stessa che fosse chiara a noi tutti, nella presunta buona fede di ciascuno di noi e di tutto il Parlamento, la possibilità di usare questa funzione, di rispondere a questo nostro obbligo in modo chiaro, confacente alle attese e della legge e, conseguentemente, del paese. Siamo arrivati ad un punto nel quale penso che tutti noi siamo profondamente preoccupati, signor Presidente; sappiamo che grava, sui nostri lavori e sulle nostre decisioni, di già un cumulo di sospetti, di vizi di illegittimità, di incostituzionalità; sappiamo che buone fedi e male fedi connesse, congiunte o convergenti, stanno per mobilitarsi, per cercare di vanificare questo possibile atto di giustizia. Sappiamo, d'altra parte, che il paese probabilmente tollerebbe tutto, tranne che la beffa del vedere poi un processo giunto praticamente a sentenza — e parlo dell'ultima fase — vanificato d'un tratto da nullità o incostituzionalità già in passato sopraggiunte e da altre oggi verificatesi.

Penso che, più di ogni altra cosa, dobbiamo preoccuparci di questo. Cosa accadrebbe se il paese, ad un certo punto, si dovesse trovare dinanzi alla vanificazione di anni di lavori parlamentari, di lavori della Commissione inquirente e degli atti che stiamo per compiere? Ed allora, rispondendo in anticipo proprio alle obiezioni che abbiamo sentito in questi giorni gravare su di noi (« c'è fretta, c'è urgenza, il paese attende... »), credo che proprio per questo noi abbiamo il dovere della prudenza, intesa non come calcolo ma come virtù, come dato interiore, come interrogativo al quale dare, con lentezza se è necessario, signor Presidente, la nostra risposta. Ebbene, io credo che potrò esimermi, anche perché il regolamento consentirà ad altri colleghi di parlare contro ed a favore, dallo svolgere una lunga trattazione di questa nostra pur grave richiesta.

Basterà qui ricordare a noi stessi tutti i dati patenti di preoccupazione che dobbiamo avere. Il 20 luglio 1965, l'allora Presidente della Camera, onorevole Bucciarelli Ducci, dichiarò non raggiunta la condizione di messa in stato di accusa contro il ministro Trabucchi perché mancava un solo voto alla maggioranza assoluta di questo Parlamento. Il Presidente Bucciarelli Ducci interpretò la legge del 1962 nel modo che tutti sappiamo. Se tutti teniamo presente, come in effetti facciamo, che nella

Costituzione abbiamo l'articolo 90, che regola la messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica, per la quale è prevista in modo esplicito e tassativo la maggioranza assoluta, mentre vediamo che in modo altrettanto esplicito nell'articolo 96 questa condizione viene negata, non viene considerata, dobbiamo pur dire che per quel che ci riguarda riteniamo che quella decisione, presa nel 1965, equivale ad una decisione di pratica soppressione di un dettato costituzionale, creando un fatto di estrema gravità.

Abbiamo equiparato la possibilità di messa in stato di accusa di un ministro o di un Presidente del Consiglio dei ministri a quella del Presidente della Repubblica. È un'enormità, e scusatemi se su questo — debbo dirlo con molta franchezza — noi che abbiamo da sette od otto mesi l'onore e l'onere di sedere su questi banchi assieme a voi, non riusciamo a comprendere come si sia arrivati a questa scadenza, teoricamente prevedibile, senza che nulla sia stato fatto, quando allora la posizione che si manifestò da parte dei giuristi fu univoca.

Arriviamo incredibilmente impreparati, costringendo magari la nostra pattuglia di intemperanti radicali ad avanzare una proposta con toni drammatici, con il sospetto che lo facciamo per sensibilità di parte, mentre il nostro sentimento di parte sarebbe quello di dire: andate fino in fondo nel cammino che avete scelto, ed il paese giudicherà se avranno bene operato i quattro radicali o gli altri 850-900 parlamentari! Ma siamo qui leali, rispetto al gioco che abbiamo deciso di accettare fino in fondo, assieme a tutti voi.

Ed allora, come si può ignorare tutto ciò, nello stesso momento in cui apriamo questi lavori di Parlamento in seduta comune, e non più solo di Camera o Senato, in una situazione nella quale si sono aggiunte altre distorsioni, perché sappiamo benissimo che si parlava in un primo momento di una Commissione inquirente che si sarebbe limitata ad agire con funzioni referenti nei confronti del Parlamento, mentre si è distorta nel cammino, e, complicata sempre più questa situazione, non sappiamo più a cosa ci troviamo di fronte: pubblico ministero, giudice istruttore... Con possibilità, quindi, che si rovesci tutto l'uso reazionario contro di noi del giure italico, ma avendo offerto a tutto questo argomenti amplissimi, sempre più ampi, di intervento,

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA COMUNE DAL 3 ALL'11 MARZO 1977

perché per noi le richieste e le osservazioni sugli imputati « laici » sono sacrosante. La verità è che noi non avremmo dovuto essere tutti giudici: non era questa la configurazione iniziale. Noi avremmo dovuto, ad un certo punto, proclamare politicamente la via libera ad un giudizio che avesse la sua esattezza, la sua chiarezza. Un giudizio di questo genere, evidentemente, non avrebbe dovuto essere rimesso a novecento o mille giudici.

Dobbiamo dunque cautelarci contro il rischio che si attribuisca al dolo quel che può essere derivato da imprevidenza o da mancanza di coraggio o di chiarezza. È contro questo che dobbiamo oggi mobilitarci, per evitare che domani si attribuisca al dolo di noi tutti — non di una parte o dell'altra — la vanificazione di questo atto di giustizia. Se vogliamo impedirlo, colleghe e colleghi, non si può rifiutare un rinvio di dieci giorni. Perché dico dieci giorni? Perché noi abbiamo depositato una nostra proposta di legge di interpretazione autentica che reintegra la lettera, lo spirito, la chiarezza della norma.

Collega Zaccagnini, mi auguro che voi sentiate che non c'è da parte nostra, in questo momento, la volontà di compiere surrettiziamente un'azione contro di voi, in un'occasione in cui sarebbe facile il processo a voi ed al vostro regime. Noi dobbiamo impedire (voglio comportarmi in questo modo, se possibile, fino alla fine dei lavori di questo Parlamento) che si pensi che noi abbiamo (sarebbe più facile di fronte al paese dire, a torto o a ragione, che « voi avete » non che « noi abbiamo ») con dolo superato ostacoli e dubbi per poter poi arrivare ad un processo suicida, oltre che a delle sentenze suicide.

È dunque questo il momento di concederci dieci giorni di attesa, ma forse ne basterebbero anche tre; e non credo ci sia tanto da sorridere, colleghi, perché nulla impedirebbe, nel momento in cui non passassero su di noi volontà di uso negativo delle nostre facoltà di chiarimento legislativo, di assegnare urgentemente — se fossimo unanimi — a Commissioni in sede legislativa del Senato e della Camera proposte di legge identiche. Sono cose che si possono fare in poche ore, chiarendo tutte le rispettive posizioni. Un esame in sede legislativa di una legge riparatrice, di interpretazione autentica della nostra legge, in questo momento ci consentirebbe di superare questo primo ostacolo.

È questo il senso di questa nostra prima proposta al Parlamento, volta a sanare la manifesta intollerabilità della pratica soppressione dell'articolo 96 della Costituzione in relazione ai casi che siamo qui chiamati ad esaminare.

È per questo, signor Presidente, che mi auguro che non appena si sarà dato corso all'applicazione del regolamento, e sarà stato quindi consentito ai colleghi che vorranno parlare contro (è difficile potersi già augurare che non ve ne siano) ed al collega che mi sembra si sia iscritto per parlare a favore di farlo, ci sia concessa una breve sospensione di riflessione per tutti, questa mattina.

Mi auguro però, signor Presidente, che questa sospensione — che ho sentito che rispondeva ai desideri di molti — non intervenga prima che si sia dato corso all'applicazione del regolamento, con la manifestazione delle prese di posizione e delle illustrazioni, anche perché — e concludo, signor Presidente — rinvio ad altro intervento, non mio, l'illustrazione più specificamente giuridica della fondatezza della nostra richiesta.

**PRESIDENTE.** Se ho ben capito, la questione posta dall'onorevole Pannella in via preliminare alla discussione sulle conclusioni della Commissione inquirente, configura una sospensiva, motivata con l'esigenza di approvare una legge che sani la presunta incostituzionalità — sostenuta appunto dall'onorevole Pannella — di una norma del regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa.

**PANNELLA.** Presunta incostituzionalità della interpretazione della...

**PRESIDENTE.** D'accordo con questa sua aggiunta. Mi riservo di decidere sulla ammissibilità di questa sospensiva, onorevole Pannella.

Onorevoli colleghi, vi sono altre questioni preliminari?

**DELFINO.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**DELFINO.** Poiché l'onorevole Pannella si è richiamato all'articolo 40 del regolamento, che prevede sulla richiesta di sospensiva due interventi a favore, compreso il proponente, e...

PRESIDENTE. Onorevole Delfino, la Presidenza si è riservata di esaminare e decidere sulla ammissibilità della proposta di sospensiva formulata dall'onorevole Pannella.

PANNELLA. Signor Presidente, sono costretto a fare un nuovo richiamo all'articolo 40 del regolamento, perché confesso — in tutta umiltà — che non comprendo in che cosa sia concepibile — lo chiedo umilmente e anche con modestia — una non... (*Commenti*)... Certo, colleghi! Perché altrimenti dovrei presumere che il motivo è un altro e non lo presumo (*Commenti*). Se istituiamo qui un suo sindacato di legittimità, signor Presidente, questo è un dato nuovo, un precedente che ci preoccupa.

PRESIDENTE. Ho compreso bene la questione che ella, onorevole Pannella, ha posto. Non è questione da poco ed ella consentirà, quindi, al Presidente — che ha i relativi poteri in materia — di esaminare l'ammissibilità della sua proposta. Per avere modo di esaminarla con attenzione, sospendo la seduta per un'ora.

**La seduta, sospesa alle 10,40, è ripresa alle 12,30.**

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ho avuto modo di valutare con il dovuto approfondimento la questione sospensiva proposta dall'onorevole Pannella. Debbo, innanzi tutto, osservare in proposito che i lavori della nostra Assemblea sono disciplinati dal regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa. Le norme del regolamento della Camera dei deputati si osservano in quanto applicabili, e cioè « salvo che non sia diversamente stabilito » dallo specifico regolamento per i procedimenti d'accusa, secondo quanto disposto dall'articolo 25 del medesimo. Ora, per ciò che riguarda le possibilità di interruzione del procedimento, questo regolamento traccia una disciplina completamente diversa dal regolamento della Camera.

La sospensione del procedimento è infatti ammessa solo se il Parlamento decide di dare « incarico alla Commissione inquirente di compiere ulteriori indagini assegnando un congruo termine » (articolo 26). Per ogni altra eventualità vi è invece il tassativo divieto di rinvii, comunque motivati, salva la facoltà insindacabile del Presidente di disporre « brevi sospensioni »

della seduta unica — anche se protratta nel tempo — in cui il procedimento si svolge (articolo 29).

Alla luce di questi dati normativi, la richiesta dell'onorevole Pannella, così come formulata, è inammissibile, dato che non esiste nella disciplina concreta di questo procedimento una norma che consenta al Presidente di metterla in discussione e, tanto meno, di porla in votazione.

Se il Presidente del Parlamento in seduta comune desse accesso a strumenti che non sono previsti da quel regolamento, si porrebbe egli stesso come trasgressore di una disciplina che, per la delicatezza della materia, non può non essere considerata tassativa.

Al di là di questi insuperabili difetti procedurali, inoltre, non sarebbe d'altra parte possibile accogliere nella sostanza la richiesta dell'onorevole Pannella per due ragioni.

La prima di esse è che l'insindacabile potere del Presidente del Parlamento in seduta comune di disporre « brevi sospensioni » è stato sempre interpretato — né può essere altrimenti — come un potere assolutamente limitato nel tempo e vincolato alla motivazione. La seconda ragione è che una sospensione, motivata con la ragione di far approvare dalle due Camere una legge rettificativa di una eventuale interpretazione costituzionalmente illegittima, configurerebbe una rottura del tutto ingiustificata dei limiti di competenza e delle regole di correttezza che la Costituzione rigidamente indica per ciò che riguarda i rapporti tra il Parlamento in seduta comune e le due Camere singolarmente considerate nell'esercizio della funzione legislativa.

Né potrei ritenere ammissibile la richiesta dell'onorevole Pannella, anche se essa venisse considerata come un'eccezione di costituzionalità (e tale mi sembra implicitamente).

Su tale generale questione devo ricordare che l'eccezione di costituzionalità, a norma dell'articolo 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, può essere sollevata mediante apposita istanza « nel corso di un giudizio dinanzi ad una autorità giurisdizionale ».

Ora, il procedimento di accusa conosce indubbiamente, nella sua complessità, determinate fasi che sono contrassegnate da spiccate caratteristiche di giurisdizionalità. Ma esse sono la fase davanti alla Commissione inquirente e, ovviamente, quella eventuale davanti alla Corte costituzionale.



Questa fase del procedimento — e cioè la fase che si svolge dinanzi al Parlamento in seduta comune — si differenzia nettamente dalle altre due fasi per molti motivi: per il suo carattere di politicità e per l'assenza, nelle norme che la disciplinano, di elementi e strumenti che possano assimilarla alla fase che si svolge dinanzi alla Commissione inquirente e a quella che eventualmente può seguire presso la Corte costituzionale.

Il Parlamento in seduta comune per il procedimento di accusa, anche in relazione alla sua composizione e alla collocazione costituzionale delle norme che lo prevedono, è estraneo al concetto di autorità giurisdizionale. Faccio osservare che ciò non significa che sia assolutamente inibita la proponibilità delle eccezioni di costituzionalità nel corso del procedimento di accusa. Tuttavia, tale proponibilità ha delle sedi ben precise: l'eccezione può essere, infatti, sollevata sia nella fase che si svolge dinanzi alla Commissione inquirente — cosa che di fatto è avvenuta per ciò che riguarda il procedimento in corso — sia nella fase dinanzi alla Corte costituzionale, ovviamente anche ad opera dei commissari di accusa nominati dal Parlamento.

Per questi motivi, anche sotto questo aspetto, non posso considerare ammissibile la proposta di sospensiva avanzata dall'onorevole Pannella.

PANNELLA. Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento.

*Una voce a sinistra.* Secondo atto!

PRESIDENTE. L'onorevole Pannella ha facoltà di parlare.

PANNELLA. Signor Presidente, le chiedo la parola per un richiamo agli articoli 8, 40 e 41 del regolamento della Camera, congiunti e connessi nella loro dinamica e nei problemi da essi posti.

Lei ci ha ricordato in modo molto esatto, signor Presidente, che noi siamo regolati nei nostri lavori dal regolamento della Camera, salve le esposte, diverse disposizioni che regolano il procedimento per la messa in stato di accusa. Questo ci ha ricordato, e noi la ringraziamo. Ma, come lei stesso non ha potuto che confermare, signor Presidente, quelli che sono vietati sono i

rinvii e le sospensioni, che devono essere brevi e motivati da lei. Lei solo può consentire rinvii e sospensioni. Ce lo ha ricordato, e la ringraziamo. Ma lei, signor Presidente, in effetti non ci ha detto, perché non poteva, che le questioni sospensive — strumento regolamentare centrale del nostro regolamento — sono vietate in questa situazione anche in via indiretta. Sono vietati rinvii e sospensioni — lei ce lo ha detto —, ma se la questione sospensiva, così come quella pregiudiziale, così come il richiamo al regolamento, ci fosse sequestrata per un qualsiasi motivo, signor Presidente, sarei più preoccupato di quello che sta accadendo oggi che di tutto l'affare *Lockheed*, perché il nostro Parlamento ha dinanzi a sé, speriamo, anni molto lunghi...

*Una voce all'estrema sinistra.* Ma dai!

PANNELLA. Pochetti, non dirmi solo « ma dai »! Spiegati invece quando sarà il tuo turno.

POCHETTI. Ma chi ti ha detto niente?! (*Commenti all'estrema sinistra*).

PANNELLA. Signor Presidente, capisco che l'Assemblea si sia innervosita per due ore d'attesa, delle quali non ho però colpa... Mi consenta però, signor Presidente, di esprimere il nostro punto di vista.

Quindi, di conseguenza, insisto sul fatto che la questione sospensiva non mi sembra possa essere preclusa dal regolamento che lei ha invocato. In secondo luogo — e questo è un richiamo ancora più pregnante e urgente (mi rivolgo a lei ed a tutti i colleghi, senatori e deputati) — l'articolo 40 del regolamento della Camera (che ha un suo corrispettivo quasi letterale nel regolamento del Senato, che conosco molto meno) che cosa afferma? Esso indica, su una questione pregiudiziale, chi deve portare, a lei ed a noi tutti, argomenti di riflessione o di rigetto della questione. Non si tratta lì, affatto, di un nune tutelare o di qualcuno che riflette a prescindere dal nostro contributo: si tratta — come è detto testualmente — dei « due parlamentari che parleranno contro e dei due che parleranno a favore ». Questo è un punto di estrema importanza. Qualsiasi riflessione, del Presidente, o di chiunque altro, deve essere nutrita dunque, per disposto regolamentare, dal contributo sovrano di

questa Assemblea, disciplinata in questo, e non altro, modo.

Se noi inseriamo un elemento di riflessione ed interrompiamo nel momento in cui gli si è dato corso... Se lei non mi avesse concesso la parola a questo titolo, signor Presidente, sarebbe stato diverso, ma nel momento in cui lei mi concede la parola (e io non sono che uno dei quattro parlamentari che hanno diritto di toccare un determinato argomento) lei non può, agli altri tre, per nessun motivo, togliere il diritto-dovere di intervenire — come io ho fatto — e di portare, a lei ed agli altri, argomenti di riflessione.

D'altra parte, l'articolo 8 del regolamento della Camera, che regola i poteri del Presidente, è abbastanza chiaro. In esso tali poteri sono palesemente indicati e non starò a rileggerli. Di conseguenza, devo esprimere tutto il mio turbamento davanti a questo giudizio di manifesta infondatezza, di inammissibilità, addirittura, di questa nostra richiesta regolamentare, nelle condizioni in cui è stato dato.

Questo, signor Presidente, mi ricorda altre situazioni in cui ero giuridicamente — li non solo moralmente — imputato. Intendo riferirmi a quanto avviene nei tribunali militari italiani, i quali, in genere, si riuniscono per tre ore per pronunciare poi la manifesta infondatezza dell'eccezione di incostituzionalità che era stata sollevata!

Soprattutto mi dolgo (ed insisto), perché altri tre parlamentari — come io ho potuto fare — non possono intervenire per esprimere il loro avviso pro o contro questa questione.

Per quanto ci riguarda, noi continueremo a difenderci — e spero che la maggioranza dei colleghi se ne renda conto — con accanimento, anche se sereno ed accorato, passo dopo passo in questo inizio preliminare del nostro incontro, prima della discussione, dal rischio di successive vanificazioni del nostro lavoro, cercando di rimettere in sesto quanto più è possibile quel che venti anni di iniziative hanno dissestato, anche in termini giuridici, come possiamo constatare in questa occasione.

Non vi sono, lo ribadisco, preclusioni tassative da opporci. L'articolo 29 del regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa vieta i rinvii della discussione; ora siamo in fase preliminare, la discussione non è ancora aperta.

Signor Presidente, vorrei sottolineare che quanto lei ha detto oltretutto è improprio: l'articolo 29 che lei ha citato fa espresso divieto di rinvio della discussione, che ora non è ancora iniziata. È per questo che ho avanzato questa proposta in questa fase, a lei ed al Parlamento. Questo mi sembra argomento definitivo, anche perché lei ha parlato di rinvio e di sospensione e non ci ha annunciato — spero — la messa in mora dei cardini procedurali del nostro dibattito: gli articoli 40 e 41 sui quali — temo, signor Presidente — dovremo nuovamente confrontarci tra breve.

PRESIDENTE. Onorevole Pannella, per quanto riguarda il merito delle questioni che ella è tornato ad esaminare le ho già risposto molto ampiamente.

Per quanto riguarda il richiamo al regolamento, le ripeto che il Presidente di un'Assemblea parlamentare ha lo stretto dovere giuridico di valutare se una richiesta sia prevista o meno dal regolamento, prima ancora di porla in discussione è in violazione. Ho detto «prevista», onorevole Pannella, e cioè esistente nel regolamento. Questa valutazione sull'esistenza di un certo strumento nel regolamento — ben diversa da una valutazione nel merito — è un dovere cui, a mio giudizio, ma anche in base ad una lunga prassi, il Presidente non può sottrarsi, affidando, su un tema così delicato, il relativo giudizio al voto di una maggioranza eventualmente occasionale.

Si tratta di una garanzia per tutti, onorevole Pannella: la garanzia che la vita parlamentare si svolga attraverso strumenti precisi, definiti, tipizzati, e non attraverso estemporanee richieste. Non ho perciò bisogno di sottolineare come questa sia una delle caratteristiche di fondo di un sistema parlamentare qual è quello previsto nella nostra Costituzione.

Poiché, tuttavia, il suo richiamo al regolamento coinvolge una valutazione sui delicati poteri del Presidente — ed io ne ho sottolineato l'importanza, il peso e la delicatezza — ritengo che sia opportuno che su di esso sia chiamata a votare l'Assemblea.

PANNELLA. Signor Presidente, non avendo inteso esprimere sfiducia nei confronti della Presidenza, ma dissenso e critica, dichiaro di ritirare il richiamo al regolamento da me sollevato.

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA COMUNE DAL 3 ALL'11 MARZO 1977

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Pannella (*Commenti*). Perché, onorevoli colleghi? Io apprezzo in questo caso quello che ha fatto l'onorevole Pannella!

PANNELLA. La ringrazio, signor Presidente.

PAZZAGLIA. Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAZZAGLIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, anche il mio intervento ha lo scopo — come mi sono premurato di dire in altra sede — di contribuire ad una certa regolarità e ad una maggiore celerità dei nostri lavori.

All'inizio della seduta, ella, signor Presidente, ci ha comunicato l'esistenza di alcune eccezioni di illegittimità costituzionale nonché di varie richieste di poter partecipare ai lavori di questa Assemblea avanzate da alcuni imputati « laici » o dai loro difensori. Dico subito che la nostra parte politica è favorevole a garantire al massimo, a chiunque, i diritti alla difesa. Desidero però aggiungere che la questione riveste, a mio avviso, carattere preliminare e deve pertanto essere risolta ancor prima che i relatori comincino a parlare. Dico questo per un motivo specifico: nel caso in cui le richieste o le eccezioni dovessero essere ritenute attendibili e fondate, gli imputati « laici » o i loro difensori acquisirebbero il diritto di partecipare direttamente ai nostri lavori.

Non v'è dubbio, infatti, che noi ci troviamo di fronte ad una disparità di trattamento: mentre gli ex-ministri sono presenti ed hanno il diritto di votare, partecipando così alle decisioni dell'Assemblea, gli imputati « laici » non solo non hanno il diritto di partecipare ai lavori e di votare (e il diritto di voto, comunque, non potrebbe essere loro attribuito), ma non possono nemmeno esercitare, in quest'aula, il diritto alla difesa. Gli ex-ministri, al contrario, possono addirittura contare su colleghi che svolgeranno, nel loro interesse e a loro difesa, le argomentazioni che riterranno di addurre.

Mi pare dunque, signor Presidente, che una decisione in merito non possa essere affrontata nel corso dei nostri lavori, perché rischierebbe di renderne nulla una parte forse considerevole, ma che — trattandosi

di una questione di carattere preliminare — essa debba essere risolta prima di dar luogo allo svolgimento delle relazioni.

PRESIDENTE. Poiché il deputato Pazzaglia ha formulato un richiamo al regolamento ai sensi dell'articolo 41 del regolamento della Camera, avverto che su di esso possono parlare un oratore contro e uno a favore per non più di 15 minuti ciascuno.

MELLINI. Chiedo di parlare a favore.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELLINI. Signor Presidente, colleghi parlamentari, dirò subito, parlando a favore di questo richiamo al regolamento, che sono estremamente perplesso e preoccupato, perché la fondatezza di questo rilievo sorge, a mio avviso, da una distorsione della norma costituzionale — che tuttavia è stata operata — e si inquadra in quella serie di sbarramenti al procedimento di messa in stato di accusa dei ministri di cui abbiamo dovuto occuparci anche attraverso il precedente intervento dell'onorevole Pannella.

Che cosa dice la Costituzione circa la messa in stato di accusa dei ministri? La messa in stato di accusa dei ministri significa che fino in quel momento non vi è un accusato, e noi ne diamo volentieri atto agli ex-ministri Gui e Tanassi, che oggi nessuno può certamente considerare non solo imputati, ma accusati, perché nei loro confronti non vi è nessuna accusa. La messa in stato di accusa nel meccanismo costituzionale ha un solo significato, una sola finalità: il Parlamento in seduta comune dichiara chiusa la dialettica politica e la contrapposizione tra Parlamento e Governo; dichiara chiuso il discorso politico con i ministri e il discorso sulle responsabilità politiche dei ministri, che altrimenti essi hanno nei confronti del Parlamento; dichiara aperta una fase nuova e dice che se ne deve occupare il giudice penale.

È chiaro che in tale impostazione persino problemi di precisazione dei capi di imputazione dovrebbero essere demandati ad un momento successivo. La precisazione dovrebbe avvenire allora; ed è chiaro che in una situazione di questo genere il Parlamento in seduta comune (circa mille

persone) è certamente l'organo meno adatto a compiere anche quegli atti che sono propri dell'attività di un pubblico ministero, che deve aprire un procedimento penale, formulare un capo d'imputazione e mettere in atto quindi un procedimento giurisdizionale sin dal suo inizio.

Sono convinto che in questa fase non dovremmo essere in una fase giurisdizionale. Anche dalle parole del Presidente abbiamo sentito che la fase giurisdizionale è già cominciata, oggi si interrompe e qui si stabilisce se la medesima deve ricominciare davanti alla Corte costituzionale integrata per i giudizi nei confronti dei ministri. È chiaro a questo punto che si è stravolta la norma costituzionale, ma è anche chiaro che qualunque dovesse essere la nostra determinazione al riguardo, qualcuno domani potrebbe venirci a dire che la nostra teoria circa la fase giurisdizionale che comincia, finisce e riprende è una distorsione del concetto stesso di procedimento giurisdizionale; che abbiamo voluto inserirci, quindi, con modalità tali che hanno leso la posizione degli imputati — che già sono tali —, perché in base a questa legge, che noi contrastiamo e che vogliamo abrogare (e intendiamo farlo in tutte le sedi, compresa quella del *referendum* abrogativo), in sostanza si è cominciato a procedere e noi dobbiamo seguire la logica di questo procedimento.

E noi ci stiamo sforzando di evitare che in base a diverse interpretazioni, che potrebbero intervenire in altra sede, sia vanificato questo difficile *iter* per raggiungere il risultato della messa in stato di accusa, che è anzitutto politico, ma che deve avere un suo controllo giurisdizionale; di evitare che questo avvenga; di evitare che ad un certo punto venga posto « nero di seppia » sulla schiettezza dei nostri intendimenti; di evitare che ad un certo punto, fuori, nel paese, quando noi avremo detto che vogliamo interrompere il discorso politico, per riprendere e far riprendere un discorso diverso, che è il discorso giudiziario, ci si dica che abbiamo sbagliato procedura, che bisogna ricominciare daccapo (questa interruzione del discorso politico avverrebbe infatti non tra noi ed i ministri, ma tra il paese e tutti noi, perché saremmo tutti coinvolti in questa responsabilità di aver creato le premesse per il verificarsi di una simile situazione). Forse questa è un'eccezione, se vogliamo, cavillosa, ma quando i cavilli

riguardano i diritti della difesa è difficile affermare che siano tali.

A questo punto, per un'esigenza di conservazione della validità degli atti, che così difficilmente si stanno compiendo, noi abbiamo il dovere di impedire che si verifichino nullità, con danno anche morale per la credibilità delle istituzioni parlamentari. Per questi motivi chiediamo che sia ammessa questa possibilità dell'ingresso, nelle forme più opportune, degli imputati « laici », ai quali già abbiamo fatto il regalo di essere giudicati con le norme previste per il giudizio di accusa contro il Presidente della Repubblica. Non soltanto i ministri saranno giudicati, per una legge in contrasto con la Costituzione, con le norme relative alla messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica, ma anche Antonio Lefèbvre e Maria Fava. Anche costoro saranno giudicati avendo la garanzia della maggioranza assoluta. Però, questo favore che abbiamo fatto loro non è compensato — in questa materia non c'è compensazione — dal fatto che li si privi della stessa possibilità accordata ai ministri. Inoltre, tale privazione avviene proprio in questa fase alla quale, a mio avviso, non si può negare il riconoscimento di fase giurisdizionale. Infatti, anche questa fase è inserita nell'*iter* giurisdizionale.

È necessario, dunque, evitare il verificarsi di nullità ed occorre, pertanto, dare ingresso alla possibilità di difesa di questi imputati « laici » ed eventualmente anche — io sostengo secondo logica — dei difensori ai quali gli imputati-ministri non volessero revocare il loro mandato, ritenendosi meglio difesi da altri.

FRACCHIA. Chiedo di parlare contro.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRACCHIA. Signor Presidente, ritenevamo che la sua introduzione, assai semplice, corretta e persuasiva, fatta in apertura di questa seduta, ci avrebbe consentito di andare avanti speditamente nella discussione che dobbiamo affrontare, facendo giustizia di una serie di indiscrezioni o, comunque, di pretese che da più parti, si era detto ancora nelle ultime ore, erano state fatte valere presso il suo Ufficio di Presidenza.

Così non è stato e sotto — direi — il falso richiamo ad una norma regolamentare, viene introdotta una questione pregiudiziale di costituzionalità che riguarda diret-

tamente le norme che regolano il procedimento di messa in stato d'accusa dei ministri.

Debbo ripetere succintamente quanto ella ha già detto — e di ciò non me ne voglia, signor Presidente e non me ne vogliate, onorevoli colleghi — rafforzando quello che è a nostro avviso un concetto fondamentale, cioè che, innanzi tutto, non è assolutamente possibile far valere in questa sede questioni pregiudiziali di costituzionalità, dato che lo impedisce il disposto dell'articolo 23 della legge dell'11 marzo 1953, n. 87, già invocato dal Presidente.

Noi non siamo un organo giurisdizionale, anche se siamo « introdotti » in un giudizio, e non siamo un organo giurisdizionale proprio per il semplicissimo motivo che oggi siamo chiamati a dare un nuovo impulso all'azione penale, nella funzione propria di un ufficio collegiale del pubblico ministero. Non siamo un organo giurisdizionale anche perché, al termine della nostra discussione, prenderemo un provvedimento non motivato, mentre, in forza della norma costituzionale contenuta nell'articolo 111 della Costituzione, ogni provvedimento giurisdizionale deve essere motivato. Per tali ragioni, le questioni di legittimità costituzionale non possono essere da noi sollevate e rimesse al giudizio della Corte costituzionale.

Ma se questo è un impedimento formale, tassativo, rigoroso, contro il quale — io penso — il Parlamento non può muovere doglianza (al limite non può neppure essere provocato un voto su una affermazione siffatta), ritengo, tuttavia, di poter entrare succintamente nel merito della questione svolta in sede di richiamo al regolamento.

Ci si duole, da parte degli imputati privati, della violazione della norma consacrata nell'articolo 24 della Costituzione. Laddove è detto che « la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento ». Da parte degli imputati in questione si chiede di assistere, addirittura, ai lavori dell'Assemblea, o quanto meno, di essere opportunamente difesi. Riteniamo, per i motivi che abbiamo già esposto, che nel processo di formazione della volontà del pubblico ministero, ai fini di un nuovo impulso all'attività processuale che dovrebbe concludersi — o potrebbe concludersi — con il deferimento alla Corte costituzionale, il pubblico ministero è solo a decidere delle proprie determinazioni e nessun istituto di carattere processuale prevede un con-

traddittorio fra lui e l'imputato o una qualsiasi forma di espressione del diritto di difesa.

A nulla vale, onorevoli colleghi, il raffronto con i ministri o con gli ex-ministri chiamati a rispondere di responsabilità penali, i quali hanno titolo a presenziare a questo dibattito potendovi esprimere la loro opinione. Qui s'impone una questione di deontologia parlamentare. Su di essa soffermiamo la nostra attenzione come pure sull'opportunità politica e morale che essi prendano la parola — *pro domo* loro in questo caso — per difendere se stessi. Essi sono parte di questo collegio che esercita la funzione di pubblico ministero, e sarà compito loro valutare sul piano politico e morale quali dovranno essere i comportamenti che la loro coscienza suggerisce. Sta di fatto che, da un punto di vista strettamente giuridico e costituzionale, essi sono qui in virtù di un mandato parlamentare, indipendente ed autonomo, che hanno ricevuto. In questa sede, facendolo valere, si comporteranno come la loro coscienza suggerisce.

Per questi motivi, signor Presidente, non posso che riconfermare l'avviso che lei ha espresso all'inizio della seduta e dichiararmi contrario alla questione pregiudiziale, sollevata per altro in modo irrituale in sede di richiamo al regolamento.

**PRESIDENTE.** Onorevoli colleghi, in ordine all'intervento dei difensori degli imputati cosiddetti « laici » alla seduta comune, debbo ricordare che la vigente disciplina che regola i nostri lavori fa un rinvio esplicito al regolamento della Camera. L'articolo 64 di quest'ultimo esclude in modo tassativo l'ingresso in aula di persone estranee alla Camera, e ciò in relazione a norme costituzionali molto chiare che disciplinano tassativamente la composizione di questo organo.

D'altra parte, nella presente fase del procedimento, per la peculiarità — insisto su questo punto — che la contraddistingue dalle altre, non è prevista la presenza dei difensori.

Ministri ed ex-ministri sono ammessi in aula non in quanto imputati, ma in quanto membri del Parlamento in seduta comune.

Aggiungo che l'intervento dei difensori è consentito ed è avvenuto, come i colleghi sanno, in una fase diversa da quella che siamo avviando, e cioè nella sede della Commissione inquirente; e sarà di

nuovo consentito nello stadio successivo del procedimento, ove dall'attuale fase si passasse a quella dinanzi alla Corte costituzionale.

Per questi motivi, onorevole Pazzaglia, debbo considerare infondata la questione che ella ha posto.

Insiste nel suo richiamo al regolamento?

PAZZAGLIA. Insisto, signor Presidente, e chiedo che venga posto in votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il richiamo al regolamento formulato dall'onorevole Pazzaglia.

(È respinto).

PANNELLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Voglia indicarne il motivo, onorevole Pannella (*Rumori — Vive proteste — Richiami del Presidente*).

PANNELLA. Se non è chiusa la fase preliminare, mi riservo di intervenire alla ripresa della seduta nel pomeriggio.

PRESIDENTE. Onorevole Pannella, non ho compreso bene.

PANNELLA. Visto che non andiamo, praticamente, all'apertura della discussione, faccio un altro richiamo al regolamento, in considerazione anche del comprensibile stato d'animo manifestato...

PRESIDENTE. Onorevole Pannella, questo lo lasci decidere al Presidente... (*Commenti del deputato Pannella*). Mi lasci parlare, per cortesia. Questo — ripeto — lo lasci decidere a me, poiché in effetti — forse non l'ho sottolineato abbastanza ed allora vale la pena di ribadirlo — io avevo chiesto, dopo aver sentito la questione preliminare che lei aveva posto, se vi erano altri colleghi che intendevano porre questioni preliminari. Poiché mi era parso che non vi fossero altre questioni, avevo sospeso la seduta, non per togliere la parola a nessuno, ma solo per consentire lo svolgimento ordinato dei nostri lavori e — se mi permette — per consentire anche al Presidente di valutare con la giusta meditazione l'insieme delle questioni che erano state poste.

Evidentemente, non sono stato sufficientemente chiaro, o forse c'è stata un po' di distrazione, tant'è vero che l'onorevole Pazzaglia, successivamente, mi ha fatto sapere che intendeva porre un'altra questione preliminare. Data la delicatezza e l'importanza di questa seduta e data la complessità delle questioni che stiamo affrontando, e che dimostriamo di voler affrontare in modo meditato, ho lasciato che l'onorevole Pazzaglia esponesse ancora la sua questione preliminare. Allo stesso modo, onorevole Pannella, io non voglio adesso impedire a lei di sollevare ulteriormente questioni preliminari, anche se vedo che l'onorevole Todros non è molto convinto...

TODROS. No, no, signor Presidente.

PRESIDENTE. È necessario che siamo pazienti, tutti, verso noi stessi!

Quella che, invece, ritengo giusta, e che rientra, per altro, nel mio potere insindacabile, come afferma il regolamento, è la decisione di affrontare subito tali ulteriori questioni preliminari: se ella, onorevole Pannella, ha dunque da porre altre questioni lo faccia; le valuteremo e, se ci sarà bisogno di sospendere la seduta, le assicuro che in assoluta calma lo faremo. Riterrei opportuno, però, esaurire questo capitolo nell'interesse di tutti, per poter passare poi — se ciò potrà avvenire — ad ascoltare i relatori e a dare inizio alla discussione.

DELFINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELFINO. Signor Presidente, quando lei ha riaperto la seduta, l'onorevole Pannella ha chiesto la parola a norma dell'articolo 8, dell'articolo 40 e dell'articolo 41 del regolamento della Camera.

L'articolo 8 riguarda i poteri del Presidente e le sue competenze; l'articolo 40 riguarda la sospensiva e la pregiudiziale, che lei non ha ritenuto ammissibili; l'articolo 41 riguarda il richiamo al regolamento.

Successivamente, l'onorevole Pannella ha ritirato il suo richiamo al regolamento. Mi perdoni, signor Presidente, ma l'onorevole Pannella non può fare richiami al regolamento in ogni momento!

PRESIDENTE. Onorevole Pannella, voglia indicare il motivo per il quale ha chiesto di parlare.

PANNELLA. Signor Presidente, credo che la preoccupazione — so che deve andare a colazione — del collega Delfino (*Interruzione del deputato Delfino*), gli dia forse una capacità di ascolto più sommessata di quella che speravo.

Il richiamo al regolamento sull'articolo 41 è l'estremo — e regolamentare — tentativo che noi facciamo in coscienza perché un problema, che tutti sappiamo gravissimo, sia meditatamente risolto, una volta per tutte. È un richiamo per l'ordine dei lavori, per l'esattezza. Mi basterà leggerle il richiamo stesso: « Il Parlamento in seduta comune, deliberando sull'ordine dei lavori, visto l'articolo 96 della Costituzione e l'articolo 64, terzo comma, della Costituzione; ritenuto che è opportuno preventivamente accertare le modalità di votazione cui il dibattito è finalizzato; ritenuto che l'articolo 17 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, nel far riferimento all'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, che riguarda tutti i procedimenti per la messa in stato d'accusa previsti dalla Costituzione, e facendo riferimento all'adozione dei relativi provvedimenti a norma dell'articolo 90 della Costituzione, non può aver inteso sopprimere il disposto dell'articolo 96 che, oltre a prevedere la possibilità di messa in stato d'accusa per reati diversi dall'alto tradimento e dall'attentato alla Costituzione, non dispone alcuna modalità di deliberazione con maggioranza qualificata, cosicché deve rimaner fermo, ai sensi dell'articolo 64, terzo comma, della Costituzione, il criterio della votazione a maggioranza semplice; che analoghe considerazioni possono essere fatte in ordine all'articolo 43 della legge 11 marzo 1953, n. 87, tenendo conto che non può ritenersi pensabile che il legislatore ordinario abbia voluto espressamente disporre l'applicazione di una norma costituzionale in luogo di un'altra che verrebbe così ad essere modificata e parzialmente soppressa, delibera di procedere al dibattito per addivenire alla votazione sulla proposta di messa in stato di accusa con maggioranza semplice ai sensi degli articoli 96 e 64, terzo comma, della Costituzione ».

Io ritengo che un richiamo ad una legge costituzionale in questo momento sia proponibile.

PRESIDENTE. Onorevole Pannella, se ho bene inteso le sue parole, ella sta riproponendo, sotto altra forma, la questione

che in precedenza era stata dichiarata inammissibile.

DELFINO. È la stessa tesi di prima.

PRESIDENTE. A questo punto, non posso accogliere la sua richiesta, che ritengo preclusa.

Sospendo la seduta fino alle 16.

**La seduta, sospesa alle 13,10, è ripresa alle 16.**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulla relazione della Commissione inquirente, informando che i presidenti dei gruppi parlamentari hanno richiesto, ai sensi dell'articolo 39, sesto comma, del regolamento della Camera, la deroga ai limiti di tempo previsti per i singoli interventi dal primo comma dello stesso articolo.

Avranno ora la parola i relatori, che invito a tenere conto — nelle loro esposizioni — del carattere integrativo delle relazioni orali. Ha facoltà di parlare il relatore senatore D'Angelosante.

D'ANGELOSANTE, *Relatore*. Signor Presidente, in merito al rispetto dei tempi, mi permetto di dirle che ciò non sarà facile; comunque farò il possibile.

PRESIDENTE. La prego di tener conto, in generale, dell'esigenza che le ho prospettato, senatore D'Angelosante. Sono d'accordo con lei che non possiamo chiedere, né a lei né all'onorevole Pontello, l'osservanza tassativa del termine di venti minuti.

D'ANGELOSANTE, *Relatore*. La ringrazio, signor Presidente. Cercherò di illustrare la relazione scritta e di informare l'Assemblea sui fatti principali che formano oggetto di questa vicenda, senza discostarmi minimamente, neanche di pochissimo, da questi obiettivi. Non solo, cioè, non mi porrò il problema di fare il processo a partiti, a formule governative, ad epoche della storia recente del nostro paese, ma non discuterò nemmeno sul fatto che questo sia stato detto. Come ho sempre fatto finora, parlerò solo dei fatti, sforzandomi di dare loro una interpretazione obiettiva e logicamente coerente, e mi auguro che non si voglia vedere proprio in questo un processo politico. Perché questo è tutt'altro che un

processo politico: se volete, questo è un processo.

La seconda ragione preliminare è che il mio discorso tende all'obiettivo di ottenere che gli imputati che stanno dinanzi al Parlamento siano messi in stato di accusa. Io cercherò cioè di dimostrare che esistono elementi per il rinvio a giudizio; non ho alcuna intenzione di preconstituire elementi di prova di colpevolezza, perché non spetta a noi dare un giudizio di colpevolezza, e quindi sarebbe ultroneo andare alla ricerca di prove che sostengano un siffatto giudizio.

Detto questo, entro subito nei fatti. Onorevoli colleghi, la Commissione inquirente, volando con 20 voti su 20 per la messa in stato di accusa dei fratelli Lefèbvre, di Crociani, del generale Fanali, vi ha detto che un fatto di corruzione esiste. La Commissione inquirente da voi eletta, votando con 18 voti su 20 la proposta di messa in stato di accusa dell'onorevole Tanassi, vi ha detto che un fatto di corruzione ministeriale esiste. In queste votazioni non c'è stata una divisione corrispondente agli schieramenti politici: su queste decisioni hanno confluito tutti i partiti presenti in questa Assemblea.

PANNELLA. Con qualche eccezione, se mi consente! (*Commenti*).

D'ANGELOSANTE, *Relatore*. È un giudizio espresso, quindi, non sulla base di atteggiamenti politici, ma secondo scienza e coscienza.

Partendo da questa premessa, mi chiedo e vi chiedo innanzitutto: è possibile che la corruzione sia cominciata con l'onorevole Tanassi? Secondo me, no. In primo luogo, perché l'organizzazione della vicenda precede di oltre un anno l'arrivo dell'onorevole Tanassi al Ministero della difesa; in secondo luogo, perché la vicenda si muove su due piani, separati ma corrispondenti. In ognuno dei due piani c'è un ministro (il senatore Gui; l'onorevole Tanassi), c'è un dirigente *Lockheed*, che dirige l'operazione in Italia (nel primo anno Egan; nel secondo anno Cowden), un elemento comune alle due fasi (i Lefèbvre, Crociani, Fanali), un *modus operandi* identico; il fine perseguito dalla *Lockheed*, identico: ottenere una lettera di intento, pagare per ottenere una lettera con la quale il Governo si impegnava ad acquistare gli aerei C-130; lettera che doveva neces-

sariamente sottoscrivere il ministro della difesa.

Quando arrivò il ministro Tanassi erano stati già perfezionati sia il procedimento per la scelta sia quello per l'acquisizione; restava in sospeso, da regolare, solo il problema del finanziamento.

Gli americani hanno mandato in Italia il corrispettivo delle tangenti sia quando era ministro il senatore Gui, sia quando era ministro l'onorevole Tanassi. La prima volta, come vedremo, l'operazione non andò a buon fine, e il denaro fu rispedito negli Stati Uniti; ma tutte e due le volte il denaro arrivò in Italia, tutte e due le volte serviva per pagare la lettera di intento, atto del ministro. Gli americani che trattarono con l'onorevole Tanassi hanno trattato anche con il senatore Gui.

Ma a parte questi elementi di prova logica invincibile, onorevoli colleghi, c'è un fatto nuovo di un certo interesse. Loro sanno che ai primi di quest'anno il senatore Gui, nel tentativo — legittimo — di andare alla ricerca di prove che lo discolpassero, si è recato negli Stati Uniti (lo aveva preannunciato durante il suo interrogatorio dinanzi alla Commissione inquirente, il 16 dicembre scorso) per farsi interrogare dalla SEC, la Commissione americana che si sta occupando di questa vicenda. È tornato dagli Stati Uniti, e quasi subito dopo è avvenuto un interrogatorio libero, un *affidavit*, reso dal Cowden, supertestimone di questo processo, dinanzi — credo — ad un notaio americano.

Ma, in questi giorni, quando già la Commissione inquirente aveva licenziato gli atti, quando già aveva votato ed approvato le relazioni — credo non più di dieci giorni or sono —, sono arrivate altre carte dagli Stati Uniti. Tra queste, il testo di un lungo interrogatorio, il quarto interrogatorio del signor William Cowden, allora ed oggi direttore delle vendite internazionali della *Lockheed*. Di questo signore parleremo ancora più in là: è grande la sua importanza nel processo.

Quello che voglio dire, però, è che il 7 gennaio di quest'anno egli è stato interrogato dagli inquirenti della SEC ad Atlanta, in Georgia, nel quadro di una serie di tentativi — di cui ho parlato prima — compiuti dal senatore Gui alla ricerca della sua verità, alla ricerca della discolpa.

Ebbene, il teste Cowden ha detto, per la prima volta, cose mai pronunciate: egli finora ci aveva intrattenuti sempre sulla